DISPOSIZIONI DIVERSE PER L'ATTUAZIONE DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 1991-1993

Art. 11

Fondo garanzia autostrade

Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e' autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonche' di quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Alle finalita' di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilita' finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Il sovrapprezzo di 1 lira e di 3 lire previsto dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 23 SETTEMBRE 1994, N. 547, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1994, N. 644. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1992, N. 498.

Versione in vigore dal 24 settembre 1994, non più in vigore dal 1 gennaio 2007 · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993
Estremi	Legge 29 dicembre 1990, n. 407
Capo	III — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-diverse-per-l-attuazione-della-manovra-di-finanza/art-11-fondo-garanzia-autostrade/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it